



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 201

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 0211

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0554/IT

Ritrasmissione della risposta dello Stato membro notificante (Italy) di European Commission.

MSG: 20240211.IT

1. MSG 201 IND 2023 0554 IT IT 29-01-2024 24-01-2024 IT ANSWER 29-01-2024

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Mercato e Tutela

EX Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti

00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Ministero delle imprese e del Made in Italy

Ufficio Legislativo

4. 2023/0554/IT - SERV30 - Media

5.

6. 1. Parere circostanziato emesso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535.

1.1. Valutazione dell'articolo 1, comma 28, del progetto notificato alla luce dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, dell'articolo 28 bis della direttiva 2010/13/UE e del regolamento (UE) 2022/2065.

Con riferimento alle tematiche afferenti agli obblighi dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video e, in particolare, all'interazione e alla compatibilità di queste con la Direttiva 2000/31/CE sul Commercio elettronico (Direttiva e-Commerce) e con la Direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (Direttiva SMAV), la Commissione, alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità italiane e della recente giurisprudenza della CGUE - tenuto conto dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE e dell'articolo 28-bis della direttiva 2010/13/UE - ritiene che l'applicazione dell'articolo 41 comma 12 del d.lgs. 208/2021 possa costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione, vietata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva e-Commerce. In particolare, la Commissione rileva alcune criticità negli obblighi gravanti sulle piattaforme per la condivisione di video individuati nel menzionato articolo 41, comma 12, del d.lgs. 208/2021 in relazione alla direttiva SMAV e, in particolare, al principio del paese di origine di cui all'art. 28-bis della stessa; quest'ultima previsione prevede, infatti, che detto principio possa essere derogato per le piattaforme di condivisione di video esclusivamente nei limiti previsti all'articolo 3 della direttiva e-Commerce, nel rispetto dei criteri procedurali e sostanziali introdotti da tale articolo.

Ciò osservato, con riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41, comma 12, del d.lgs. 208/2021, si rileva che tale misura non è rivolta al fornitore di VSP (Video-sharing platforms) stabilito, o che si considera stabilito ai sensi dell'articolo 28-bis della Direttiva SMAV, bensì ad un'impresa italiana che sia controllata da o faccia parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di video operante o che si consideri operante in un altro Stato membro. Dunque, le relative misure ivi previste sono rivolte unicamente a detta impresa, la quale, ricadendo nella giurisdizione italiana, non porrebbe un contrasto rispetto alla normativa europea.

Cionondimeno, considerato che le suddette regole già operano in forza dell'articolo 28-bis della Direttiva SMAV, al fine di



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

assicurare la piena armonizzazione di tale previsione col principio del paese di origine e con i limiti posti alla deroga di tale principio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/31 CE e per evitare ogni possibile e potenziale contrasto tra la previsione nazionale e europea, come paventato dalla Commissione europea, l'Autorità italiana provvederà ad eliminare il comma 12, dell'art. 41, del progetto di regola tecnica.

1.2. Valutazione alla luce del regolamento (UE) 2022/2065 e della direttiva 2010/13/UE.

Con riferimento alle tematiche afferenti agli obblighi dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video e, in particolare, all'interazione e alla compatibilità di queste con il Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (DSA), nonché con la Direttiva 2000/31/CE sul Commercio elettronico (Direttiva e-Commerce) e con la Direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (Direttiva SMAV), la Commissione evidenzia che l'articolo 41, comma 12, del progetto di regola tecnica rientra nei settori pienamente armonizzati dal DSA.

Sul punto, come già anticipato, l'Autorità italiana provvederà ad eliminare il comma 12, dell'art. 41 del progetto di regola tecnica al fine di evitare indebite sovrapposizione o contraddizione con il quadro normativo europeo.

La Commissione, inoltre, rileva un possibile contrasto dell'articolo 1, comma 4, lettera a) del progetto di regola tecnica notificato con i principi già enucleati nel DSA che agli artt. 28, 34 e 35 già contiene disposizioni dedicate alla protezione dei minori sulle piattaforme online.

A tal riguardo, si rappresenta che in applicazione dell'art. 2, paragrafo 4 del DSA, secondo cui le disposizioni recate dal DSA stesso non pregiudicano la direttiva 2010/13/UE, si è ritenuto che i principi enunciati all'art. 4, comma 1, del progetto di regola tecnica, possano essere applicati ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti audiovisivi o anche solo audio che non siano qualificati come di grandi dimensioni, atteso che quest'ultimi non rientrano nel campo di applicazione del DSA, come emerge dall'art. 19, paragrafo 1 del DSA.

Pertanto, per evitare sovrapposizioni o contraddizione con la disciplina europea, l'Autorità italiana, con un maggior sforzo esplicativo, chiarirà esplicitamente nel testo della disposizione in esame, che il comma 1, articolo 4, del progetto notificato si applica esclusivamente alle microimprese e piccole imprese, che non sono soggette all'ambito di applicazione del DSA.

L'articolo 4, comma 1, dunque, sarà formulato in tal senso:

1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio, i cui fornitori si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:

- a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
- b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
- c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione;
- d) contrasto alle strategie di disinformazione;
- e) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;
- f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
- g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
- h) contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture).

2. Osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535.

2.1. Valutazione alla luce del regolamento (UE) 2022/2065 - Interazione e compatibilità con il DSA

La Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535 formula osservazioni sulla interazione e compatibilità degli articoli 41 e 42 del d.lgs. 208/2021 con il Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali (DSA), ribadendo che il DSA è un regolamento dell'UE che armonizza interamente la normativa sui servizi digitali e, in



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

quanto tale, è di portata generale, vincolante nella sua interezza e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (articolo 288 TFUE).

Sul punto, l'Autorità italiana riconosce che le norme nazionali non possono influenzare l'ambito di applicazione del regolamento e al fine di assicurare che le stesse non creino incertezza giuridica o incompatibilità con il principio di applicabilità diretta del DSA provvederà a modificare l'articolo 1, comma 28 e 29, del progetto notificato, che modifica rispettivamente l'articolo 41 e 42 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, eliminando gli incisi secondo cui "ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 6 e 8 del regolamento UE sui servizi digitali 2022/2065" e "Fatti salvi gli articoli 6 e 8 del regolamento UE 2022/2065", ovunque presenti, nonché la disposizione di chiusura prevista al comma 13 dell'articolo 67 e comma 5-bis dell'articolo 71 dello schema di progetto.

Si condivide, inoltre, l'osservazione della Commissione di abrogare formalmente le misure di recepimento degli articoli da 12 a 15 della direttiva sul commercio elettronico nel diritto italiano, abrogate e sostituite dagli articoli da 4 a 8 della legge sul commercio elettronico.

L'autorità italiana, pertanto, provvederà ad inserire all'art. 3 del progetto notificato, recante "disposizioni finali", un ulteriore comma che abroga gli articoli da 14 a 17 del d.lgs. n. 70, del 9 aprile 2003, n. 70, di "attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico."

Infine, con riferimento al contrasto dell'art. 1, comma 4, del progetto notificato con l'articolo 8 del DSA, si veda quanto su esPLICITATO, al punto 1.2.

2.2. Valutazione alla luce della direttiva 2010/13/UE - Sull'applicazione degli obblighi in materia di investimenti diretti ai "servizi transfrontalieri di video a richiesta" e all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva AVMS.

La Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535 formula altresì osservazioni sulla disciplina degli obblighi in materia di investimenti diretti ai "servizi transfrontalieri di video a richiesta" (articolo 55, comma 8, del d.lgs. 208/2021).

Con riferimento al punto i), soglie per gli investimenti diretti nella produzione di opere europee, la Commissione europea considera i contributi richiesti ai fornitori VOD sproporzionati, stante "l'elevata e potenzialmente illimitata ("non inferiore al 50 per cento") quota percentuale di opere di espressione italiana che potrebbe avere l'effetto di creare un vantaggio per le imprese di produzione che lavorano in lingua italiana e che, di conseguenza, possono, nella pratica comprendere principalmente imprese stabilite in Italia",

Sul punto, va premesso che le disposizioni nazionali in materia prevedono specifici obblighi di programmazione e di investimento a carico degli operatori in opere europee nonché in opere di espressione originale italiana di produttori indipendenti, in funzione dello sviluppo dell'industria culturale europea e nazionale e del mercato audiovisivo interno, e, in particolare, delle piccole e medie imprese, offrendo nuove opportunità e sbocchi per stimolare talenti creativi.

L'Autorità Italiana, nello sviluppare il testo definitivo del progetto di regola tecnica, nel proseguimento dell'iter di adozione del testo ha previsto l'introduzione di una più organica disciplina afferente alla promozione delle opere europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, in un'ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni, anche al fine di soddisfare le esigenze manifestate dagli operatori durante le consultazioni pubbliche.

Al fine di superare il complicato e oneroso regime degli obblighi previsti a carico dei fornitori di servizi media (lineari e non) in materia di promozione delle opere audiovisive europee e di produttori indipendenti viene eliminata la possibilità di introdurre ulteriori sotto-quote di programmazione e di investimento rispetto a quelle già fissate dal TUSMAV nonché viene esclusa la possibilità di aumentarne la percentuale minima prevista. In particolare, vengono cristallizzate le percentuali delle varie sotto-quote relative agli obblighi di programmazione e di investimento, eliminando il riferimento al limite minimo delle soglie percentuali previsto dagli articoli 53, 54 e 55 (con l'espunzione dei termini "almeno" o "non inferiore" in particolare all'art. 53, co. 2, art. 54, co. 2, 3, 5, 7 e art. 55 co. 2 e 8 del d.lgs. 208/2021) inerente agli obblighi di programmazione e di investimento in opere europee dei fornitori dei servizi di media lineari, nonché ha eliminato la possibilità di introdurre delle nuove.

Di conseguenza viene meno altresì la necessità della previsione di un successivo (o successivi) regolamento, inizialmente previsto a tale scopo.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Quindi, con riferimento all'osservazione in esame della Commissione, si ritiene che l'incertezza che caratterizzava la materia sia superata in ragione della eliminazione della possibilità demandata ad un regolamento governativo di prevedere modifiche in aumento, sia in termini quantitativi che qualitativi, del sistema delle quote.

Con riferimento alla tematica della proporzionalità delle soglie individuate, si rappresenta che l'Autorità Italiana ha inteso perseguire il legittimo interesse pubblico della diversità culturale e linguistica in considerazione dell'elevato patrimonio storico, culturale, paesaggistico e artistico che caratterizza la storia, le tradizioni, le radici culturali e linguistiche e, quindi, l'identità specifica della nazione italiana, ampiamente riconosciute e apprezzate nel mondo.

A tal fine, le quote fissate agli articoli 53, 54 e 55 del progetto di regola tecnica si ritengono proporzionate e necessarie rispetto ai fini perseguiti.

Con riferimento al punto ii), sulla normativa recante ulteriore sviluppo della definizione di opere audiovisive di espressione italiana originale e la loro quota percentuale; potenziali sotto quote supplementari, si rappresenta quanto segue.

A differenza del sistema normativo francese, la definizione di "opera di espressione originale italiana", così come introdotta con il decreto interministeriale n. 47 del 29 gennaio 2021 (All. 2), che si allega, ha una portata molto ampia in quanto inerisce non solo alle opere in lingua italiana, prodotte da impresa italiana, ma anche e soprattutto a plurimi fattori oggettivamente individuati, relativi a fattispecie caratterizzate da determinati requisiti o parametri (quali cultura, storia, identità italiane, creatività e originalità, luoghi, scenografia, ambientazione, fotografia, compartecipazione delle imprese italiane in varie fasi della produzione, secondo i criteri previsti e dettagliati nel citato decreto interministeriale etc.) che devono essere oggetto di specifici accertamenti e valutazioni da parte dell'Autorità italiana competente, indipendentemente dall'impresa che li realizza.

Dunque, la quota percentuale delle opere di espressione originale italiana, nell'ambito della complessiva percentuale prevista per le opere europee, non ha l'effetto di avvantaggiare sotto un profilo meramente soggettivo, e in via pregiudiziale, le sole imprese che lavorano in lingua italiana, ma piuttosto di realizzare, sotto un profilo oggettivo, il legittimo interesse pubblico alla diversità culturale, linguistica, archeologica, architettonica etc., in grado di identificare la specificità del patrimonio italiano.

Con riferimento ai criteri da utilizzare per l'elaborazione della definizione di opera di espressione originale italiana, gli stessi sono previsti nel suddetto decreto ministeriale che si allega.

Pertanto, come già accennato in precedenza, con riferimento alla tematica delle potenziali sotto-quote supplementari, si rappresenta che l'Autorità italiana, per evitare il complicato rinvio a ulteriori decreti attuativi per la determinazione delle sotto-quote, ha eliminato la previsione che con successivi regolamenti interministeriali possano essere disciplinate, per talune tipologie di opere, le modalità contrattuali di assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento. In quest'ottica, tutte le sotto-quote sono state determinate in misura fissa nella percentuale del 50%, ad eccezione della sotto-quota di cui al comma 8 dell'art. 55 ("Obblighi dei fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta") del progetto di regola tecnica, riferita alle opere di espressione originale italiana prodotta negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti, fissata al 60% per dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell'espressione artistica nazionale attraverso l'opera audiovisiva, tenendo conto dell'elevato valore culturale di riferimento.

In questo modo, in un'ottica generale di semplificazione e certezza normativa, i fornitori di servizi di media audiovisivi non si troveranno più a dover affrontare un'incertezza giuridica sulle modalità con cui devono destinare i loro contributi alla promozione delle opere audiovisive e, quindi, gli stessi potranno programmare con sicurezza per il medio e lungo periodo i loro investimenti in opere europee nel settore dell'audiovisivo (art. 57, comma 1 e 2, del d.lgs. 208/2021).

Si allegano le suddette norme riformulate nel corso delle fasi di adozione del provvedimento, approvate in sede di prima deliberazione del Consiglio dei Ministri il 19 dicembre 2023 (All. 3).

Si ribadisce che lo schema di provvedimento è ancora nella fase di progetto e che l'adozione finale dello stesso avverrà solo a seguito della deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATO 2

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

D.M. 29/01/2021, n. 47

Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2021, n. 84.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. Definizioni

Art. 2. Opera di espressione originale italiana

Art. 3. Riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana

Art. 4. Elenco delle opere di espressione originale italiana

Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

Art. 6. Disposizioni finali e transitorie

Tabella 1 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana alle opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettere C) e D)

Tabella 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana alle opere di animazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C)

D.M. 29 gennaio 2021, n. 47 (1).

Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici». (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 2021, n. 84.

(2) Emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che disciplina l'adozione di decreti interministeriali per regolamentare materie di competenza di più ministri;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e, in particolare, l'articolo 44-sexies, che prevede che con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;

b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a), ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis, e 44-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2005, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

Visto il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante «Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e, in particolare, l'articolo 3, recante «Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo»;

Visto il decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento», pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2013, n. 54;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante «Disposizioni per il riconoscimento della



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante «Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017, recante «Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

Sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 gennaio 2021;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni previste dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017 e dal presente articolo. In particolare:

a) le «opere europee» sono le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

b) l'«opera audiovisiva» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;

c) l'«opera audiovisiva di nazionalità italiana» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 14 novembre 2016, n. 220;

d) l'«opera audiovisiva in coproduzione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;

e) l'«opera audiovisiva in compartecipazione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;

f) l'«opera audiovisiva di produzione internazionale» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 14 novembre 2016, n. 220, e all'articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 31 luglio 2017;

g) la «partecipazione prevalentemente finanziaria» è la partecipazione di un'impresa italiana alla realizzazione di un'opera audiovisiva di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale in cui l'apporto artistico e tecnico dell'impresa italiana è inferiore all'apporto finanziario dell'impresa medesima, tenuto conto del valore economico della produzione, della eventuale fornitura di servizi da parte di operatori fiscalmente residenti in Italia, nonché della eventuale realizzazione dell'opera o di parte di essa sul territorio italiano;

h) il «documentario» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220;

i) l'«opera di animazione» è l'opera di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge 14 novembre 2016, n. 220;

l) il «fornitore di servizi di media» è la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

m) il «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva» è un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

n) il «servizio di media audiovisivo non lineare» o «servizio di media audiovisivo a richiesta» è un servizio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 2. Opera di espressione originale italiana

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e a richiesta previsti, rispettivamente, dagli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater del decreto legislativo 31



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

luglio 2005, n. 177, l'opera audiovisiva di espressione originale italiana è l'opera europea, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente regolamento, che rientri in almeno una delle seguenti tipologie:

- a) le opere europee in cui la ripresa sonora diretta sia integralmente o in misura pari almeno al 50% del minutaggio complessivo in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate alla lingua italiana purché l'utilizzo della lingua risulti strettamente funzionale alle esigenze narrative dell'opera;
 - b) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali che abbiano ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017 o delle norme vigenti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del medesimo decreto, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), fatto salvo quanto stabilito alla lettera c) del presente comma;
 - c) le opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e di documentario originali in cui la partecipazione dell'impresa italiana è prevalentemente finanziaria, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera g), che abbiano ottenuto il riconoscimento della coproduzione con provvedimento della Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - 1) siano realizzate nell'ambito di un accordo tra un'impresa italiana e un'impresa estera che prevede la successiva realizzazione di un'altra opera in coproduzione internazionale o di produzione internazionale, in cui la partecipazione dell'impresa italiana sia maggioritaria rispetto a quella della impresa non italiana e che possieda caratteristiche tecniche, artistiche ed economiche analoghe e comparabili all'opera considerata;
 - 2) abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 e, per le sole opere di animazione, alla tabella 2 allegate al presente regolamento di cui costituiscono parte integrante;
 - d) le opere europee, diverse dalle opere cinematografiche, televisive e web di finzione, di animazione e dai documentari originali, che abbiano contenuti di espressione originale italiana, con riferimento a elementi della cultura, della storia, dell'identità, della creatività e dei luoghi, per un punteggio minimo di 100 punti in base ai parametri di cui alla tabella 1 allegata al presente regolamento.
-

Art. 3. Riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il possesso dei requisiti per la qualifica di opera audiovisiva di espressione originale italiana è dichiarato, con apposita istanza, dalle imprese cinematografiche o audiovisive, dal produttore, dal distributore, dal fornitore di servizi di media audiovisivi in possesso dei diritti di sfruttamento dell'opera medesima o dal titolare dei diritti di sfruttamento dell'opera, mediante autocertificazione, rilasciata ai sensi di quanto previsto dal Capo III - Sezione V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e trasmessa alla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base del modello predisposto dalla medesima Direzione e pubblicato sul sito web istituzionale entro dieci giorni dalla data di efficacia del presente regolamento, contenente le seguenti indicazioni:
 - a) sussistenza delle condizioni previste in almeno una delle tipologie di opere europee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera cc), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 - b) sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica ai soggetti interessati che l'opera soddisfa o meno i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b). In mancanza della comunicazione nel termine stabilito, l'istanza si intende accolta.
3. Avverso tale comunicazione i soggetti interessati possono proporre, entro quindici giorni dalla ricezione della medesima, istanza di riesame, su cui la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si pronuncia entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali l'istanza si intende accolta anche in mancanza di una decisione espressa.
4. L'attribuzione della qualifica di opera di espressione originale italiana può essere effettuata anche d'ufficio dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificato il possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Art. 4. Elenco delle opere di espressione originale italiana

1. La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo provvede tempestivamente a inserire le opere di espressione originale italiana in un apposito elenco, pubblicato sul sito web istituzionale della Direzione stessa. L'inserimento di un'opera nell'elenco ha esclusivamente valore di pubblicità notizia.

Art. 5. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6. Disposizioni finali e transitorie

1. Gli articoli 3 e 4 del presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013, recante «Definizione di opere cinematografiche di espressione originale italiana e procedura di riconoscimento».

3. Le istanze per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana, già presentate ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 22 febbraio 2013 e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riproposte secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella 1

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana alle opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettere C) e D)

[Scarica il file](#)

Tabella 2

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di opera di espressione originale italiana alle opere di animazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C)

[Scarica il file](#)

ALLEGATO 3

NORME SULLA PROMOZIONE DELLE OPERE ITALIANE ED EUROPEE DA PARTE DEI FORNITORI:

Art. 52 - (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente) -

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 53 - (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari) -

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:
 - a. della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b. di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.
4. Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

Art. 54 - (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari) -

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorità.
2. Una sotto quota pari alla metà della quota di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3,5 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorità.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorità.
5. Una sotto quota pari alla metà delle quote di cui al comma 4 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.
7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 è riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorità.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

Art. 55 (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta) -

1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

a. gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;

b. gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 20 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.

4. L'Autorità predispone periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.

5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.

8. Una quota pari al 60 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui un quinto è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.

9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.

Art. 56 - (Attribuzioni dell'Autorità) -

1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, adottati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:

a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t);

b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, nonché delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;

e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;

b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;

c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.

3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.

6. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.

Art. 57 - (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana) -

1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità, è stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi.

2. Il regolamento di cui al presente articolo è adottato entro il 30 giugno 2024 ed è aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu